



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PAUR – IMPIANTI FER - CONFERENZA DI SERVIZI - VINCA

TAR per la Sicilia, Palermo, n.2881 dd. 17 ottobre 2024 – PAUR: inapplicabilità dell'art. 10 bis L. 241/1990 - conferenza di servizi sincrona ex art. 14 ter L. 241/1990: parere tecnico CTS e parere della Soprintendenza esprimono solo una porzione atomistica di valutazione; la determinazione conclusiva valuta complessivamente le "posizioni prevalenti" – indennizzo da mero ritardo: non sussiste se la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi è attivata oltre il termine previsto come perentorio

La sentenza si occupa di un progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico presentato da una società attiva nel settore delle "rinnovabili" per il quale era stato richiesto il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs 152/2006, avviato al fine di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie. Nel corso dell'istruttoria, la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (CTS) aveva evidenziato ben 31 criticità progettuali per le quali aveva richiesto approfondimenti ed integrazioni della documentazione; il Comune aveva trasmesso osservazioni contrarie al progetto basate sull'assunto che il Piano Nazionale per il Lanario (*Falco biarmicus feldeggii*) redatto dal Ministero dell'Ambiente avrebbe individuato la presenza del Lanario in una zona limitrofa alla ZSC ITA 10008; con la conseguenza che l'alternativa "zero" sarebbe stata l'unica congrua al rispetto di valenze ambientali e paesaggistiche. La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali aveva espresso parere contrario alla realizzazione del progetto ai sensi degli artt. 136, 142 e 152 del D.lgs. 42/2004, «*in quanto di eccessivo impatto visivo, con pregiudizio al contesto di particolare rilevanza, per la compresenza dei valori ambientali e storico-tradizionali (...) concludendo per "allontanamento degli aerogeneratori"*».

Era stata convocata una conferenza dei servizi in modalità sincrona ed alla conclusione della prima e unica riunione della stessa, l'Amministrazione procedente aveva ritenuto conclusa la fase riferita alla VIA concedendo alla Società un termine di 15 giorni dalla data di comunicazione del verbale per la trasmissione di osservazioni ai pareri della Soprintendenza e del Comune, infine demandando alla CTS l'adozione del parere istruttorio conclusivo. A 5 mesi dalla data di avvio della conferenza, la Società aveva intimato la conclusione del procedimento, nonché l'attivazione di poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 2, co. 9 bis della L. 241/1990. Lo stesso giorno, la CTS aveva adottato il PIC recante "*parere non favorevole di compatibilità ambientale*", sull'asserito presupposto che 13 dei 30 rilievi del PII non fossero stati superati dall'integrazione progettuale della Società; era seguito il preavviso di rigetto all'istanza di autorizzazione. Il CTS aveva ribadito il parere negativo di compatibilità ambientale e dopo ulteriori 5 mesi l'Amministrazione procedente aveva espresso giudizio negativo di VIA e di VINCA in relazione al progetto presentato, disponendo altresì che il PIC della CTS e il Parere tecnico della CTS costituissero parte integrante e sostanziale del diniego. Atti questi tutti prontamente impugnati dalla Società. La sentenza in commento, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, ribadisce che il procedimento PAUR deve transitare per il modulo della Conferenza di servizi (espressamente richiamato sia dall'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003 sia dall'art. 27 bis, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006) e deve soggiacere alla disciplina dettata dall'art. 14 ter della l. n. 241/1990 (richiamato dall'art. 27 bis, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006), improntato a canoni di semplificazione e concentrazione.

Il TAR ricorda che il CTS è organo deputato a svolgere un'istruttoria prettamente di natura tecnica ed espressione di apprezzamenti tecnico discrezionali; mentre la Soprintendenza si esprime per la tutela degli interessi di cui è *ex lege* depositaria e che "*entrambi tali soggetti esprimono solo una porzione atomistica di valutazione inerente gli specifici interessi di cui sono portatrici.*", laddove la valutazione complessiva delle c.d. "posizioni prevalenti", secondo lo schema della conferenza di servizi di cui all'art. 14-ter l. 241/1990 (conferenza sincrona), è invece collocato nella determinazione finale dell'autorità procedente.

La sentenza riconosce che nella vicenda esaminata l'autorità procedente (ARTA) ha inteso in maniera espressa recepire i pareri richiamati, condividendone le valutazioni e le conclusioni. Peraltro, a fronte di pareri tutti negativi l'Amministrazione procedente è tenuta ad un significativo onere motivazionale solo qualora intenda addivenire ad una conclusione diversa rispetto a quella desumibile dall'istruttoria espletata in sede procedimentale. In buona sostanza, la convergenza dell'interesse ambientale con quello alla tutela del

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

paesaggio ha fatto emergere la preminenza di interessi pubblici in concreto ostativi alla realizzazione dell'impianto contestato, l'interesse alla realizzazione del quale appare recessiva.

Il TAR Palermo chiarisce che l'interesse pubblico all'uso di fonti rinnovabili (per il quale sussiste un *favor legislativo*) prescinde dalla messa in opera del singolo impianto, in quanto si tratta di un interesse che postula una valutazione ad ampio respiro, che potrebbe essere soddisfatto anche dall'esercizio di altri impianti già esistenti o in corso di autorizzazione, e che non può essere confuso con quello del privato alla realizzazione della propria iniziativa imprenditoriale.

Con riferimento alle motivazioni addotte a sostegno del diniego concernenti l'impatto negativo che l'impianto avrebbe sull'avifauna (*Lanario*), la sentenza chiarisce che il tema rientra nell'ambito delle valutazioni discrezionali della Pubblica Amministrazione propedeutiche ad assicurare la tutela dell'ambiente e delle biodiversità, non ravvisando nelle motivazioni addotte a giustificazione del parere negativo espresso una manifesta illogicità o la palese irrazionalità. Si tratta, peraltro, osserva il Giudice, di valutazioni effettuate sulla base di una fonte pubblica di indiscutibile valore scientifico (Piano Nazionale per il *Lanario* del 2018).

Con riguardo all'art. 10 bis L. n. 241/1990, la sentenza ribadisce che la sua applicabilità è espressamente esclusa dall'art. 6 co. 10 bis D.lgs. n. 152/2006, inserito dall'articolo 25, comma 1, lettera b), numero 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Infine, circa la domanda formulata dalla Società ricorrente di indennizzo da mero ritardo, il TAR conclude per il suo rigetto, in quanto il termine per la conclusione del procedimento in esame era di 90 giorni dalla prima riunione della conferenza di servizi (risalente al 3 novembre 2022); per cui il procedimento avrebbe dovuto concludersi il 1° febbraio. In data 31 marzo 2023 la società aveva inoltrato la richiesta di attivazione di poteri sostitutivi, ma oltre il termine espressamente previsto come perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento, ex art. 28 co. 2 dl 69/2013 (tra le tante cfr. Tar Campania Napoli sent. 6111/2022).

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202301865&nomeFile=202402881_01.html&subDir=Provvedimenti